



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26 gennaio 2026

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile	3
Art. 4 Misura dell'imposta	4
Art. 5 Esenzioni	4
Art. 6 Versamento dell'imposta	5
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Art. 8 Controllo e accertamento imposta	7
Art. 9 Sanzioni e interessi	8
Art. 10 Riscossione coattiva	8
Art. 11 Rimborsi	9
Art. 12 Contenzioso	9
Art. 13 Entrata in vigore e norma transitoria	9

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 ed articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, i servizi di accoglienza ed assistenza al settore turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al potenziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, legati ai flussi turistici.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Trani.
4. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Trani, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque tutte le strutture recettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo.
Ai sensi del presente regolamento, sono considerate strutture ricettive anche gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile

1. Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Trani, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. Il soggetto gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del

pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dall'articolo 7 del presente regolamento comunale.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilità per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - b) le persone con disabilità regolarmente riconosciute tali dalle commissioni mediche provinciali e beneficiarie dell'indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
 - c) i soggetti che soggiornano presso le strutture ricettive alle cui dipendenze prestano attività lavorativa. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, consequenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Trani. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale. Tali quietanze sono conservate dal gestore per il periodo di 5 anni successivi, per eventuali controlli da parte del Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Trani le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua semestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Trani e più precisamente:
 - a) entro il 16 luglio, per le presenze registratesi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno;
 - b) entro il 16 gennaio, per le presenze registratesi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato mediante generazione del bollettino PagoPA tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente.

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Trani, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, ivi inclusa la distribuzione di una nota riassuntiva del presente da darsi al check-in, ovvero mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle sanzioni.
3. I gestori per poter adempiere agli obblighi dichiarativi e di pagamento di cui ai successivi commi, sono tenuti a registrarsi presso apposito portale web messo a disposizione dall'Ente, prima o contestualmente all'inizio attività.
4. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
5. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 5.

6. Mediante il portale web messo a disposizione dall'ente, il gestore comunica al Comune, entro 7 giorni dall'arrivo:

- il numero di coloro pernottano presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero dei soggetti esenti dal pagamento e il conseguente numero di pernottamenti esenti;
- l'imposta dovuta;
- le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

7. I gestori obbligati a registrarsi al suddetto portale, sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011.

8. I gestori riversano al Comune di Trani l'imposta di soggiorno, semestralmente, entro il 16 luglio, per le presenze registratesi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno ed entro il 16 gennaio, per le presenze registratesi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.

Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione periodica di cui al precedente comma 6.

In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.

9. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Trani il periodo di chiusura. Il periodo di momentanea chiusura comunicato all'Ufficio Tributi, dovrà corrispondere al periodo dichiarato agli organi preposti, ovvero Ufficio SUAP dell'Ente e Ufficio Regionale -Turismo e Cultura. In caso di accertata diffidenza, tra quanto comunicato all'Ufficio Tributi e quanto dichiarato ai suddetti organi preposti, prevorrà quanto dichiarato a questi ultimi.

10. I gestori conservano per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Trani, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

11. È consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, riversamento dell'imposta, elaborazione della dichiarazione, fermo restando che tali documenti continueranno ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno notificate le eventuali contestazioni. Il Comune rimane estraneo ai rapporti fra gestore e delegato, riconoscendo esclusivamente il gestore come soggetto responsabile dei vari obblighi previsti dal presente regolamento. È all'uopo previsto sul Portale il profilo di delegato/intermediario.

12. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale e/o nazionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

13. I gestori sono qualificati come agenti contabili. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93 ed è pertanto tenuto a presentare, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Modello 21 (DPR 194/1996), tramite il portale messo a disposizione dall'Ente, che consente la "Resa del Conto Giudiziale" di riepilogo di quanto riscosso e di quanto riversato al Comune di Trani.

Art. 8 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, ai relativi versamenti effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

3. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 comma 7, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

4. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

6. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.

Art. 9 Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto responsabile del pagamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 100,00 euro, oltre all'imposta dovuta per le esenzioni non comprovate;

b) per l'omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 200,00 euro;

c) per l'omessa o errata o ritardata pubblicazione da parte del gestore o dell'intermediario del codice identificativo di struttura, di cui al precedente art. 7, c. 9, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 300,00 euro;

d) per l'omessa o ritardata registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l'obbligo, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 400,00 euro;

e) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato e / o tardivamente versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

f) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono cumulabili.

4. Sugli atti di contestazione di cui alle lett. e) e f) del comma 2, si applicano gli interessi previsti dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente, per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene sulla base delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate adottato dal Comune di Trani.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Le strutture ricettive hanno la possibilità di iscriversi al portale web entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, senza l'applicazione di sanzioni.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 26/01/2026**

OGGETTO:

**ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO.**

L'anno 2026 il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 17:00, nella Sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **via ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la Presidenza dell'**Avv. Giacomo Marinaro** con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	NOME	PRESENZA
1	BOTTARO AMEDEO	X
2	PALUMBO FILIBERTO	
3	LAURORA TOMMASO	X
4	BRANA' VITO	X
5	MARINARO GIACOMO	X
6	CORMIO PATRIZIA	X
7	CORNACCHIA IRENE	X
8	DE LAURENTIS SAVERIO	X
9	CUNA FEDERICA	X
10	DI TULLO DENISE	X
11	MANNATRIZIO ANSELMO	
12	RUGGIERO CARLO	X
13	PARENTE LIA	X
14	LOCONTE ANTONIO	X
15	BARTUCCI ANGELA	X
16	DI MEO DONATA	X
17	CORMIO SAVINO	X
18	CORRADO GIUSEPPE	X
19	BIANCOLILLO CLAUDIO	X
20	TOPPUTO VINCENZO	X
21	CIRILLO LUIGI	X
22	DI GREGORIO MICHELE	X
23	MASTROTOTARO GIUSEPPE	X
24	ANGIOLILLO ANTONIO	X
25	MOROLLO LUCA	
26	DI LEO GIOVANNI	X
27	DE TOMA PASQUALE	X
28	CENTRONE MICHELE	
29	LIMA RAIMONDO	X
30	COZZOLI EMANUELE	X
31	LAURORA ERIKA	X
32	CORRARO FELICE	X
33	SCIALANDRONE MARIANGELA	X

PRESENTI: 29 ASSENTI: 4

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 50 del 18.07.2025, iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno.**

Relaziona sul provvedimento in approvazione l'Assessore Luca Lignola.

Intervengono i Consiglieri Vito Branà, Saverio De Laurentis, Vincenzo Topputo, Raimondo Lima, Michele di Gregorio, Tommaso Laurora, Giuseppe Mastrototaro.

Il Segretario Generale Francesco Lazzaro, interviene in risposta al quesito posto dal Consigliere Lima, riguardo le competenze del Consiglio Comunale sulla definizione delle tariffe attinenti il Regolamento in approvazione.

Il Sindaco Amedeo Bottaro risponde ai quesiti posti dai Consiglieri intervenuti e, a tal riguardo e, in riscontro alle osservazioni fatte da alcuni di loro, propone un emendamento di lieve entità all'art. 2 comma 2 del Regolamento in approvazione; nei termini che seguono:

la parte finale dell'art.2, comma 2, che recita “*nonché i costi relativi al*” verrebbe integrata con “*nonché i costi relativi al potenziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti legati ai flussi turistici*”.

Segue l'intervento del Consigliere Giovanni Di Leo, dopodiché si procede con la votazione dell'emendamento che, viene approvato con 26 voti favorevoli ed 1 astenuto, resi dai 27 Consiglieri presenti al momento del voto, come da allegato *report* prodotto dal sistema automatizzato.

Teminata la discussione sulla proposta di delibera emendata, seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Raimondo Lima, Vito Branà e del il Sindaco Amedeo Bottaro.

Non essendoci altri interventi la proposta emendata viene posta ai voti con dispositivo elettronico, ed è approvata con 29 voti favorevoli, resi dai 29 Consiglieri presenti al momento del voto, come da allegato *report* prodotto dal sistema automatizzato.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , ed in particolare l'art. 4;
- lo Statuto del Comune di Trani.

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Considerato che a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.

Richiamato l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre garantire adeguati interventi in materia di turismo, migliorando i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Trani l'imposta di soggiorno.

Richiamata la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, economia della cultura e della valorizzazione del territorio n. 2018/74/056 del 09/10/2018 ha incluso il Comune di Trani (Bt) nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte istituito ai sensi del DGR 1017/2015, quale CITTA' D'ARTE.

Ritenuto, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di adottare, quindi, il relativo Regolamento nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, giusto avviso pubblico del 23 maggio 2025, prot. 36012/2025, in data 30 maggio u.s. sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive del Comune di Trani che, *ex lege*, che hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, con le quali è stato condiviso lo schema di regolamento che con la presente si intende approvare.

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dalla Dirigente della 2^a Area Economico Finanziaria, dott.ssa Loredana Napolitano.

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

Rilevato che sono stati richiesti i pareri alle Commissioni Consilari Competenti.

Visto il parere dell'Organo di Revisione.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Con l'esito delle votazioni proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato

D E L I B E R A

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 1) **di istituire**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Trani l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dallo specifico Regolamento;
- 2) **di approvare**, pertanto, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**) che consta di n. 13 articoli per complessive 9 pagine;
- 3) **di dare atto** che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento e nella misura massima di euro 5,00 per pernottamento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 23/2011;
- 4) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 5) **di dare atto** altresì che, per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Giacomo Marinaro

Il Segretario
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art .20 e 21 D.lgs 82/2005.)